



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8820 del 2012, proposto dal:
Comune di Vittoria, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli
avv. Angela Bruno e Carmelo Giurdanella, con domicilio eletto presso Carmelo
Giurdanella in Roma, via dei Barbieri n. 6;

contro

il Ministero dell'Interno e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona
dei rispettivi Ministri p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello
Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione I Ter, n. 3404 del
14 aprile 2012, resa tra le parti, concernente l'assegnazione al Comune
appellante del contributo statale.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Avvocatura Generale dello Stato;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2013 il Cons. Dante D'Alessio e uditi, per le parti, l'avvocato Ciccotti, per delega dell'avv. Giurdanella e l'avvocato dello Stato Wally Ferrante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

- 1.- Con decreto del 28 settembre 2011 (pubblicato nella G.U. n. 240 del 14 ottobre 2011) il Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha provveduto, ai sensi dell'art. 2, comma 183, della legge n. 191 del 2009 (Legge Finanziaria per il 2010), a disciplinare, per l'anno 2011, la riduzione del contributo ordinario spettante agli enti locali nei quali, nel corso del 2011, aveva avuto luogo il rinnovo del Consiglio comunale.
- 2.- Il Comune di Vittoria ha impugnato tale decreto davanti al T.A.R. per il Lazio sostenendo che lo stesso illegittimamente aveva incluso, tra gli Enti locali per i quali era prevista la riduzione, anche i Comuni della Regione Sicilia e della Regione Sardegna (a statuto speciale).
- 3.- Il T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, con sentenza della Sezione I Ter, n. 3404 del 14 aprile 2012, ha ritenuto che «l'impugnato decreto costituisce applicazione pedissequa dell'art. 2, comma 183, della L. 191 del 2009», con la conseguenza che, non essendovi spazio per un potere discrezionale dell'Amministrazione Pubblica, la questione deve essere esaminata dal Giudice Ordinario.
- 4.- Il Comune di Vittoria ha appellato l'indicata sentenza sostenendo l'erroneità della declaratoria di difetto di giurisdizione.
- 5.- L'appello è fondato.

Al carattere vincolato dell'attività svolta dall'Amministrazione non consegue, infatti, la consistenza di diritto soggettivo delle posizioni giuridiche coinvolte,

laddove il vincolo nell'esercizio dell'attività amministrativa sia comunque posto a presidio di interessi pubblicistici (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1550 del 16 marzo 2009; Consiglio di Stato, sez. V, n. 6162 dell'11 dicembre 2008).

Si è, in particolare affermato che occorre distinguere, anche in seno alle attività di tipo vincolato, tra quelle ascritte all'amministrazione per la tutela in via primaria dell'interesse del privato e quelle, viceversa, che la stessa amministrazione è tenuta ad esercitare per la salvaguardia dell'interesse pubblico. In conseguenza, anche a fronte di attività connotate dall'assenza in capo all'amministrazione di margini di discrezionalità, occorre avere riguardo, in sede di verifica della natura della corrispondente posizione soggettiva del privato, alla finalità perseguita dalla norma primaria, per cui quando l'attività amministrativa, ancorché a carattere vincolato, tuteli in via diretta l'interesse pubblico, la situazione vantata dal privato non può che essere protetta in via mediata, così assumendo consistenza di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del Giudice amministrativo (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 8 del 24 maggio 2007).

6.- Considerato che nella fattispecie, anche a voler ritenere del tutto vincolata l'attività dell'amministrazione, non sussistono dubbi sulla rilevanza ai fini pubblicistici dei provvedimenti con i quali sono assegnati dallo Stato agli enti locali i contributi ordinari, si deve ritenere che le relative questioni spettino alla cognizione del giudice amministrativo.

7.- L'appello deve essere quindi accolto e la sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione I Ter, n. 3404 del 14 aprile 2012 deve essere annullata con il rinvio della questione allo stesso T.A.R.

Le spese del presente appello possono essere compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla, con rinvio, la sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione I Ter, n. 3404 del 14 aprile 2012.

Dispone la compensazione fra le parti delle spese del presente giudizio.

Ordina che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente

Roberto Capuzzi, Consigliere

Dante D'Alessio, Consigliere, Estensore

Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere

Pierfrancesco Ungari, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/02/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)